

Legge 23 dicembre 1998, n.448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo

(estratto con note esplicative)

Omissis

Art. 34.

(Trattamenti pensionistici e di disoccupazione)

Omissis

5. La cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni intervenuta con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998 non dà titolo alla concessione della indennità di disoccupazione ordinaria, agricola e non agricola, con requisiti normali di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni e integrazioni, e con requisiti ridotti di cui al decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni e integrazioni.

6. L'articolo 76, terzo comma, del regio decreto-legge di cui al comma 5 si intende abrogato nella parte modificata dal medesimo comma.

Omissis

Nota della Div. XI della D.G.P.S. del Ministero del Lavoro:

L'art. 76 del regio decreto n. 1827/35 prevedeva che l'indennità ordinaria di disoccupazione potesse essere erogata anche in caso di dimissioni.

L'articolo stabilisce che la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni, avvenuta dopo il 31 dicembre 1998, non dà titolo né alla disoccupazione con requisiti ordinari, né alla disoccupazione con requisiti ridotti.

Il comma 6 abroga l'art. 76 nella parte modificata dal precedente comma.

Art. 45.

(Disposizioni e interventi vari di razionalizzazione)

Omissis

29. Al comma 1-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, le parole: "tre mesi e comunque non oltre il 30 giugno 1999" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi".

Omissis

Nota della Div. XI della D.G.P.S. del Ministero del Lavoro:

L'art. 1-ter della legge n. 176/98 ha previsto la concessione del trattamento di CIG ordinaria ai lavoratori dipendenti da aziende di escavazione e lavorazione del marmo, in base a specifiche causali, per una durata di 3 mesi, e comunque non oltre il 30 giugno 1999 (onere previsto = 6 miliardi di lire).

Con decreto del 14 ottobre 1998, il Ministro del lavoro ha fissato i criteri per l'erogazione, da parte dell'INPS, del suddetto trattamento.

La norma stabilisce una durata del trattamento in questione pari a 6 mesi: lo stanziamento rimane invariato. Non viene pertanto, più citato il limite temporale del 30 giugno 1999.

Art. 52.

(Fondo unico per gli incentivi alle imprese e disposizioni concernenti le grandi imprese in stato di insolvenza)

Omissis

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di consentire il perseguimento delle finalità di salvaguardia delle attività produttive e dei livelli occupazionali, e tenuto conto dell'interesse dei creditori, può autorizzare la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, per un ulteriore anno, oltre i termini di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3

aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni. Detta previsione si applica anche nei confronti delle imprese in amministrazione straordinaria per le quali la scadenza dell'esercizio sia intervenuta nell'anno 1998.

Omissis

Nota della Div. XI della D.G.P.S. del Ministero del Lavoro:

L'art. 2 della legge n. 96/79, e successive modificazioni, stabilisce una durata della prosecuzione dell'esercizio di impresa delle aziende in amministrazione straordinaria pari a 4 anni.

La norma stabilisce che, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa (1.1.99), l'esercizio di impresa possa essere prorogato di un ulteriore anno, ai fini della salvaguardia delle attività produttive e dei livelli occupazionali.

La previsione normativa in questione è valida anche per le imprese per le quali la scadenza dell'esercizio di impresa sia intervenuta entro l'anno 1998.

Art. 81.

(Modifiche all'articolo 1-septies del decreto-legge n. 78 del 1998 e altri interventi in materia occupazionale e previdenziale)

Omissis

3. All'articolo 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1999". Al fine di assicurare l'erogazione dell'indennità di mobilità, relativa al solo anno 1997, ai soggetti di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, prorogata per il 1997 con l'articolo 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è stanziata la somma di lire 30 miliardi. Sono altresì prorogati di ulteriori sei mesi i trattamenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27 luglio 1998, n. 248, e a tale fine è stanziata la somma di lire 1,3 miliardi. Al relativo onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Omissis

5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può prorogare, per un periodo massimo di sei mesi, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 9, comma 25, lettera c), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52. Il relativo onere, valutato in lire 3 miliardi, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere, per la durata massima di dodici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di un numero massimo di 500 lavoratori dipendenti da imprese interessate ai contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stipulati entro il 31 marzo 1998, per i quali siano intervenuti accordi presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dai quali risulti la possibile rioccupazione di lavoratori nelle nuove iniziative industriali previste dai programmi di reindustrializzazione. Il relativo onere, valutato in lire 12 miliardi, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

7. Ai lavoratori titolari di indennità di mobilità, con scadenza entro il 31 dicembre 1998, licenziati da aziende ubicate in zone interessate agli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, per le quali siano state avviate le procedure per la stipula di contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché ai lavoratori di cui all'articolo 1-nonies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, l'indennità di mobilità è prorogata con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per un periodo massimo di dodici mesi e comunque entro il limite massimo di spesa di lire 24 miliardi. Il relativo onere è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Omissis

10. L'espressione "domanda di proroga" di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si intende riferita non solo alle proroghe di cui all'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 223 del 1991, ma, altresì, alla domanda che l'impresa, nell'ambito di durata

del programma di intervento straordinario di integrazione salariale, presenta, nel termine previsto dal primo comma dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164, per ciascun periodo semestrale. Nel caso di presentazione tardiva della domanda, trovano applicazione il secondo e il terzo comma del predetto articolo

7.

Omissis

-
Nota della Div. XI della D.G.P.S. del Ministero del Lavoro:

Comma 3

L'art. 59, comma 59 della legge n. 449/97 ha previsto che le norme di cui all'art. 2, comma 22 della legge n. 549/95 (CIGS e mobilità per imprese commerciali, spedizione, trasporto, agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 addetti ed imprese di vigilanza) continuassero a trovare applicazione fino al 31 dicembre 1998, ed i trattamenti potessero essere erogati nei limiti del conseguente gettito contributivo.

La norma ha prorogato il disposto dell'art. 59, comma 59 fino al 31 dicembre 1999 ed ha stanziato, allo scopo di assicurare l'erogazione dell'indennità di mobilità per l'anno 1997 agli aventi diritto, la somma di lire 30 miliardi.

La norma proroga, altresì, per ulteriori 6 mesi, i trattamenti di integrazione salariale concessi alle imprese in crisi, sottoposte al regime dell'amministrazione straordinaria.

Tale proroga segue precedenti concessioni in proroga, sancite dall'art. 3, comma 3, della legge n. 135/97 per quelle delle suddette imprese, che avevano in essere il trattamento CIGS alla data del 25 marzo 1997, dall'art. 1, comma 3, lett. a), legge n. 52/98, che ha previsto una proroga di 8 mesi, nonché dall'art. 2 del d.l. n. 248/98, che ha previsto un'ulteriore proroga di 6 mesi, anche in deroga alla normativa vigente in materia.

L'attuale proroga semestrale è finanziata per 1,3 miliardi di lire, a carico del Fondo per l'occupazione .

-
COMMA 5.

L'art. 9, comma 25, lett. c) della legge n. 608/96 ha previsto che il Ministro del lavoro potesse prorogare, fino a 3 mesi, i trattamenti CIGS in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro a seguito di cessazione dell'attività, dismissioni anche parziali di rami di attività, ovvero di procedure concorsuali di aziende, al fine di consentire il loro reimpiego in nuove iniziative industriali o di servizio.

Successivamente, l'art. 1, comma 3 bis, della legge n. 52/98 ha prorogato i suddetti trattamenti per un periodo di 6 mesi.

La norma stabilisce un'ulteriore proroga di 6 mesi, nel limite finanziario di 3 miliardi di lire, a carico del Fondo per l'occupazione.

-
COMMA 6

La norma prevede la concessione del trattamento CIGS, per la durata massima di 12 mesi, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, in favore di un numero massimo di 500 lavoratori, dipendenti da imprese interessate ai contratti di area, stipulati entro il 31 marzo 1998, per i quali siano intervenuti accordi presso il Ministero del lavoro, da cui emerga la possibile rioccupazione di lavoratori nelle nuove iniziative industriali previste dai programmi di reindustrializzazione.

-
COMMA 7

La norma prevede una proroga dell'indennità di mobilità, per un massimo di 12 mesi, e comunque nei limiti finanziari massimi di 24 miliardi di lire a carico del Fondo per l'occupazione, concessa con decreto del Ministro del lavoro, ai titolari della prestazione, la cui scadenza avvenga al 31 dicembre 1998, che siano stati licenziati da aziende ubicate in zone interessate agli interventi di cui alla legge n. 219/81 (Interventi per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo. Basilicata e Campania).

Ai fini della concessione della proroga in questione, nelle suddette zone devono essere state avviate le procedure per la stipula di contratti di area.

La proroga in questione è, altresì, concessa ai lavoratori della VAL BASENTO (precedenti disposizioni per la fattispecie: art. , comma 12, legge n. 608/96 – art. 1, comma , d.l. n. 393/97 – art. 1 nonies, legge n. 176/98).

-
COMMA 10

Norma di interpretazione autentica. Con l'attuale disposizione, si precisa inequivocabilmente che, ai fini dell'applicazione, è considerata "proroga" ogni periodo semestrale concesso per cui la relativa istanza deve essere presentata nel termine di cui all'art. 7, comma 1, della legge n. 164/75, con decurtazione, in caso di tardiva presentazione.

Art. 83.
(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1° gennaio 1999, salvo che sia espressamente stabilita una diversa decorrenza.